



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

Allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 20 febbraio 2019

Indice generale

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
Art. 2 - PRESUPPOSTO.....	3
Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI.....	3
Art. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA.....	3
Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA.....	3
Art. 6 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.....	5
Art. 7 - TARIFFA DELLA TASSA.....	7
Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE.....	7
Art. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	7
Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA.....	8
Art. 11 - PIANO FINANZIARIO.....	11
Art. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
Art. 13 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE.....	12
Art.14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	14
Art.15 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE.....	14
Art. 16 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	15
Art. 17 - RIDUZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA.....	15
Art. 18 - SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DELLA TASSA.....	16
Art. 19 - CUMULABILITÀ E DECORRENZA DELLE RIDUZIONI.....	16
Art. 20 - TASSA GIORNALIERA.....	17
Art. 21 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE.....	17
Art. 22 - RISCOSSIONE.....	19
Art. 23 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	19
Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	20
Art. 25 - VERIFICHE E ACCERTAMENTI.....	20
Art. 26 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	21
Art. 27 - SANZIONI E INTERESSI.....	21
Art. 28 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	21
Art. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	22
Art. 30 - NORMA DI RINVIO.....	22
Art. 31 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	22

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) nel Comune di Villa Lagarina, in attuazione dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, quale componente dell'imposta unica comunale (I.U.C.).
2. La tassa è destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Art. 2 - PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come identificati dal successivo art. 4.

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Si presume soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 o i componenti del nucleo familiare;
 - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei, derivanti da qualsiasi titolo giuridico o anche in via di fatto, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4 - LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipologia di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su cinque lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva relativa ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, mentre per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur se aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 5 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i seguenti locali e le seguenti aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi e comunque oggettivamente non accessibili né utilizzabili;
- centrali termiche e locali riservati esclusivamente ad impianti tecnologici, quali locali caldaia, cabine elettriche, vano ascensori, nonché i locali che per loro struttura o destinazione d'uso sono incompatibili con la presenza di persone od operatori;
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituisce presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzabilità in quanto dichiarati inagibili e/o inabitabili, purché di fatto non utilizzati;
- locali che siano oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, e fatto salvo in ogni caso il loro utilizzo in via di fatto;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;
- legnaie;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio: parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Utenze non domestiche:

- locali dove si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 2;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e destinati all'allevamento degli stessi;
- depositi adibiti in via esclusiva al ricovero di attrezzi agricoli ovvero di materiali utilizzati nel ciclo agricolo qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto-smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;

- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
- aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla superficie utilizzata dai soli praticanti l'attività, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali, a titolo esemplificativo: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili nonché gli impianti sportivi di proprietà comunale dati in concessione o in gestione;
- locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

2. Le circostanze di cui al precedente comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio: la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti; la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 6 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani o pericolosi o tossico nocivi, come individuati ai sensi delle vigenti disposizioni normative, non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti medesimi in conformità alla normativa vigente e al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati.

2. Nella sola ipotesi in cui sia tecnicamente impossibile determinare in modo oggettivo le superfici ove si formano di regola i rifiuti di cui al comma 1, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20%
Lavanderie a secco	20%
Elettrauto e gommisti	25%

Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30%
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30%
Auto-carrozzerie e autofficine	30%
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35%
Laboratori odontotecnici	40%
Falegnamerie	15%
Case di soggiorno per anziani	15%
Ambulatori veterinari	30%
Ambulatori dentistici	40%

3. In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

4. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti e il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.).

5. La tassa non si applica ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono soggette al tributo le aree produttive di attività industriali o artigianali produttive di beni specifici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti in base ai criteri contenuti nel vigente Regolamento di gestione dei rifiuti. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti non assimilati, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di

apposita convenzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 649 dell'articolo 1 della L. 147/2013.

7. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui al primo periodo del comma 6, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:

- a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, l'area produttiva non è soggetta alla tassazione per la relativa porzione, fermo restando l'assoggettamento al tributo della restante parte dei locali o aree ove avviene la produzione di rifiuti assimilati agli urbani. Il magazzino funzionalmente ed esclusivamente collegato al processo produttivo non è soggetto al prelievo per una quota della sua superficie pari alla percentuale della superficie detassabile dell'area produttiva;
- b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano all'intera superficie su cui l'attività viene svolta e quindi anche ai magazzini di cui al secondo periodo del comma 6 le percentuali di riduzione di cui al precedente comma 2.

Art. 7 - TARIFFA DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa della tassa è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal D.P.R. n. 158/1999 e dall'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della tassa, a cui applicare la tariffa, è data:

- a) per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998, salva prova contraria da parte del contribuente in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento;
- b) per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente punto, dalla superficie calpestabile.

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Qualora non sia disponibile la superficie catastale, e il contribuente non abbia provveduto a presentare regolare denuncia, si applica forfettariamente la metratura di 70 mq, salvo che da successivi accertamenti o denunce spontanee relative alla superficie netta calpestabile.

Art. 9 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe della tassa sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Le tariffe della tassa devono garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con le tariffe della tassa includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio di strade e piazze pubbliche, nonché quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche il cui onere finanziario risulta comunque in capo al Comune o al gestore del ciclo dei rifiuti.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario attuativo dell'art. 1, commi 654 e 683, della Legge 147/2013.
5. Nel caso in cui il gettito della tassa risulti superiore, a consuntivo, ai costi sostenuti, la differenza viene portata in diminuzione a valere sul piano finanziario del primo esercizio utile successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA

1. Le tariffe della tassa, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalle norme ordinamentali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe della tassa sono determinate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005 e successive modificazioni.
3. Le tariffe della tassa sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle di cui al successivo comma 5. La ripartizione percentuale tra le utenze domestiche e quelle non domestiche del totale dei costi da coprire a mezzo della tariffa della tassa, viene stabilita per ciascun periodo d'imposta con la deliberazione che approva il piano finanziario ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999.
4. Le tariffe della tassa si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. Ai sensi del D.P.R. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe della tassa deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe della tassa per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa della tassa alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka - Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa della tassa alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb - Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	1,60
3	2,00
4	2,60
5	3,20
6 o più	3,70

C) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa della tassa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività	KD applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,73
3	Stabilimenti balneari	0,50
4	Esposizioni, autosaloni	0,36
5	Alberghi con ristorante	1,20
6	Alberghi senza ristorante	0,85

7	Case di cura e riposo	0,97
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,06
9	Banche e istituti di credito	0,56
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11
11	Edicole, farmacie, tabaccaio, pluri-licenze	1,29
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,88
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07
19	Pluri-licenze alimentari e/o miste	2,07
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06
21	Discoteche, night club	1,34
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51

D) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa della tassa alle utenze non domestiche

Categoria	Attività	KD applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,40
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,03
3	Stabilimenti balneari	4,16
4	Esposizioni, autosaloni	3,03
5	Alberghi con ristorante	9,86
6	Alberghi senza ristorante	7,02

7	Case di cura e riposo	8,01
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,76
9	Banche e istituti di credito	4,64
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,12
11	Edicole, farmacie, tabaccaio, pluri-licenze	10,63
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,99
19	Pluri-licenze alimentari e/o miste	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72
21	Discoteche, night club	11,01
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20

Art. 11 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della tassa avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato ai sensi dell'art. 9 comma 4. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio e trasmesso al Comune, per la sua approvazione da parte del Consiglio comunale, almeno 60 giorni prima del termine ultimo fissato dalla legge per l'approvazione delle tariffe.

2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a) il modello gestionale e organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e) gli ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

3. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa della tassa e in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare ai sensi del DPR n. 158/99.

Art. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa della tassa, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 10.

2. L'assegnazione a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente dichiarato dal contribuente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo contribuente la tariffa della tassa applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

3. La tariffa della tassa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici destinate all'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva.

Art. 13 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della tassa per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni, come ad esempio colf, badanti, etc. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa della tassa.

3. Nel caso di collaboratori domestici che non prestino più servizio presso l'abitazione, pur mantenendovi la residenza, l'aggiornamento del nucleo familiare decorre dalla presentazione all'ufficio di anagrafe comunale della domanda di cancellazione anagrafica; nel caso in cui, a seguito della conclusione del procedimento di cancellazione anagrafica, non ne venga confermata la veridicità verranno ricalcolati i periodi pregressi.

4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata altrove o assimilati e nel caso di degenze o ricoveri ospedalieri o assimilati, eccetto la Residenza Sanitaria Assistenziale (in sigla R.S.A.), comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non

inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero di componenti il nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari distintamente iscritti in anagrafe, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che risultano tenuti solidalmente al pagamento.

6. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano collocato in casa di riposo.

7. Per la commisurazione della sola quota fissa della tariffa della tassa, per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi. La quota variabile per tale fattispecie si intende calcolata unitariamente con l'abitazione principale. In caso di locazione delle abitazioni di cui al presente comma, tale criterio di calcolo si applica solo in caso di locazione inferiore a 60 giorni. Per le locazioni di durata superiore si applicano le ordinarie modalità di calcolo in base alle dichiarazioni di cessazione e di inizio ai sensi dell'art. 21.

8. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.

9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con componenti pari alla categoria del nucleo familiare con esenzione della quota variabile ove la stessa sia versata per un'abitazione principale collegata, se possedute o detenute da persona fisica residente.

10. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti, comprese le cantine, le autorimesse o agli simili luoghi di deposito, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente secondo la seguente tabella calcolata per scaglioni di superficie imponibile:

Da m²	A m²	Componenti
0	30	1
31	60	2
61	90	3
oltre 90		4

11. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche.

12. In caso di presentazione di SCIA (ristrutturazione e/o manutenzione e/o risanamento, per i quali sia certificata l'effettiva inutilizzabilità dei locali) da parte di soggetti residenti, questi ultimi sono tenuti a comunicare la nuova dimora. In caso della predetta comunicazione verrà attribuita la categoria di non residente nei termini di cui al comma 10.

13. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale, il numero degli occupanti componenti il nucleo familiare è incrementato di 2 unità.

14. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.), il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.

15. Per i cittadini non residenti, iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza limitatamente a una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, si applica la categoria non residente con una riduzione sulla quota globale della tassa nella misura di due terzi. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni è necessario presentare al Comune apposita autocertificazione nei termini di cui all'art. 21. Tale agevolazione si applica ai sensi dell'art. 9 bis del D.L n. 47 del 28 marzo 2014.

16. L'anziano, unico componente del nucleo familiare, collocato e residente in R.S.A., viene conteggiato, ai fini della determinazione della tassa, quale:

- categoria domestica residente, qualora la struttura insista sullo stesso territorio comunale dell'immobile posseduto e/o detenuto prima della collocazione nella struttura;
- categoria domestica non residente, qualora la struttura insista su territorio comunale diverso dall'immobile posseduto e/o detenuto prima della collocazione nella struttura;

fatta salva l'eventuale applicazione dell'esenzione quota variabile.

Art.14 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

4. Le variazioni di cui ai punti 2) e 3) producono gli effetti sopra indicati a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ovvero di variazione entro 60 giorni dall'evento. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata o variata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o variazione del tributo.

5. La cessazione può avvenire anche d'ufficio in presenza di dati certi relativi alla fine di utilizzo del servizio (decessi, irreperibilità, etc.).

6. In caso di esercizio stagionale dell'attività, superiore a quanto al periodo previsto per l'applicazione della tassa giornaliera, l'applicazione della tassa è comunque annuale, salvo l'eventuale applicazione, qualora prevista, della riduzione della quota variabile per stagionalità. Per periodi inferiori, la tassa viene applicata limitatamente al periodo di effettiva occupazione, senza possibilità di applicare ulteriori riduzioni.

7. È onere del contribuente dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente.

Art.15 - RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche e non domestiche, che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro sistema purché su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa della tassa, determinata annualmente con la delibera di

approvazione delle tariffe. Per le utenze non residenti la riduzione applicata è pari a un terzo di quella fissata per le utenze residenti.

2. La decorrenza dell'agevolazione di cui al presente articolo ha effetto dalla data di presentazione della domanda. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il contribuente di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

3. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza il Comune o il gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

4. Nell'istanza di richiesta della riduzione, il contribuente deve indicare la particella su cui viene svolto il compostaggio che deve essere da lui condotta e pari ad almeno 15 metri quadrati per componente del nucleo familiare. Tale superficie deve essere dichiarata mediante autocertificazione nel modulo di adesione.

Art. 16 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 661 della Legge n. 147/2013 le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto a una riduzione della tassa relativamente alla quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviata al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 10 del presente Regolamento

2. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, anche successivamente all'emissione dell'avviso di cui all'art. 22 comma 2, idonea documentazione come ad esempio: contratti di smaltimento; copia dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario; copia del modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.

3. Le riduzioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 17 - RIDUZIONI TARIFFARIE DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, la quota variabile della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a) abitazioni di persone ricoverate stabilmente in Casa di Riposo o strutture sanitarie analoghe, e comunque non cedute in locazione o comodato o utilizzate ad altro titolo o in via di fatto da altri soggetti;
- b) nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 3.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 50% della quota variabile della tariffa.

2. La riduzione di cui al precedente comma 1 deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 21.

3. Per i cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza limitatamente a una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che non sia locata o concessa in comodato, si applica una riduzione sulla quota globale della tassa nella misura di due terzi. Ai fini dell'applicazione delle

riduzione è necessario presentare al Comune apposita autocertificazione nei termini di cui all'art. 21. Tale agevolazione si applica ai sensi dell'art. 9 bis del D.L n. 47 del 28 marzo 2014.

4. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa complessiva quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.

5. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

Art. 18 - SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, il Comune si sostituisce nel pagamento del tributo nelle seguenti ipotesi:

- a) per locali e aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private;
- b) per locali e aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali;
- c) per locali e aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, e simili, purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro, limitatamente ai locali e aree di proprietà del Comune o concessi dal Comune in comodato gratuito. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione e al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche;
- d) nel pagamento della tassa giornaliera in caso di eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, purché sia effettuata la separazione dei rifiuti e siano utilizzate stoviglie e posate in materiale biodegradabile. Tale condizione vale anche se l'organizzatore è ricompreso nelle associazioni previste al precedente punto;
- e) attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Al Consiglio comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo;
- f) ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione dal Consiglio comunale su specifica richiesta degli interessati.

2. Le sostituzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 19 - CUMULABILITÀ E DECORRENZA DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni previste dagli articoli 15 e 17 sono cumulabili con un limite massimo del 60% della quota variabile annua della tassa, salva la previsione specifica di riduzione superiore a tale percentuale di cui all'articolo 17. Nel caso di cumulo di riduzioni che superi il limite massimo fissato sarà applicata la riduzione più favorevole al contribuente.

2. Le riduzioni previste dagli articoli 15 e 17 trovano applicazione, ovvero cessano di trovare applicazione dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 21.

Art. 20 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa della tassa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della tassa. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e i termini previsti dall'art. 1, comma 664 della Legge n. 147/2013 o a seguito di richiesta da parte del Comune con le modalità dallo stesso indicate.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Sono escluse dall'applicazione della tariffa della tassa giornaliera: le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale; occupazioni necessarie per traslochi, in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile; nonché ogni altra occupazione che, o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, etc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti, per l'installazione di attrezzature e/o giochi, etc.), non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

10. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

Art. 21 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. Tale obbligo è esteso anche alle richieste per il riconoscimento delle riduzioni ed esenzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta o a mezzo PEC. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento nel caso di consegna diretta o alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o dalla ricevuta di accettazione in casi di invio tramite PEC.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, codice fiscale, residenza, recapiti telefonici e l'eventuale liberatoria per l'invio della documentazione per posta elettronica;
- b) generalità del soggetto dichiarante, se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) per i residenti nel Comune, il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare;
- e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione, compresa l'eventuale sospensione dell'occupazione/detenzione per SCIA (ristrutturazione e/o manutenzione e/o risanamento per i quali sia certificata l'effettiva inutilizzabilità dei locali);
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni, comprovata da eventuale documentazione anche fotografica nel caso di cui all'art. 5.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente, recapiti telefonici e l'eventuale liberatoria per l'invio della documentazione per posta elettronica;
- b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, eventuale superficie non tassabile, destinazione d'uso dei singoli locali e aree dichiarati e loro partizioni interne;
- e) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi dichiarati;
- f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Contestualmente devono essere riconsegnati al Comune tutti i dispositivi ricevuti all'atto dell'inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. In difetto, il Comune provvederà all'addebito, in occasione dell'emissione dell'ultima richiesta di pagamento, dell'importo di Euro 25,00 per ciascun dispositivo non riconsegnato. Sono esclusi i dispositivi a perdere.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole, fermo restando quanto previsto al precedente comma 3.

Art. 22 - RISCOSSIONE

1. La T.A.R.I. è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o, con scelta alternativa da parte del Comune effettuata anche anno per anno, con bollettino di conto corrente postale. Sono utilizzabili le modalità di pagamento con servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali ovvero pagamenti in forma telematica secondo le disposizioni ministeriali.

2. Il Comune nel corso dell'anno di competenza o in quello successivo a quello di competenza del tributo, e comunque entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di competenza, invia ai contribuenti apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, il numero dei componenti il nucleo familiare utilizzato per il calcolo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC. Le scadenze di cui al presente comma costituiscono esercizio della facoltà di variazione rispetto alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 688 della Legge n. 147/2013.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate trimestrali, o in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. La Giunta comunale può disporre con proprio provvedimento, anche assunto di anno in anno, che il pagamento avvenga con un numero maggiore di rate fino a un massimo di quattro, anche con scadenza bimestrale, e può altresì fissare le relative date di scadenza dei pagamenti. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 296/2006.

4. Il versamento del tributo non è dovuto qualora l'importo annuale sia inferiore o uguale a Euro 12,00. Eventuale somme versate non danno diritto a restituzione.

Art. 23 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente, il credito spettante può essere compensato con la tassa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata al Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo della tassa.

6. Per i rimborsi relativi a indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

7. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui all'art. 20, comma 10.

Art. 24 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile della tassa a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25 - VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al precedente art. 21 e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine il funzionario responsabile può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali e alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 5 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune o il soggetto incaricato ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili tale personale dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire specifico documento di riconoscimento.
- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalla Camera di Commercio e dal Servizio Catasto.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, mensilmente copia o elenchi, anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune, ovvero altro soggetto incaricato esternamente, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006, comprensivo della tassa o della maggiore tassa dovuta, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle eventuali spese amministrative oltre alle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile della tassa.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

5. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, per tributo, interessi e sanzioni sia inferiore Euro 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione (anche pluriennale) degli obblighi di dichiarazione o di versamento del tributo.

Art. 26 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento comunale in materia, emanato ai sensi del D.Lgs 218/1997.

Art. 27 - SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente e tardivo versamento della tassa alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 696 della Legge 147/2013.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 697 della Legge 147/2013.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 25, comma 1, lett. a., entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 698 della Legge 147/2013.

5. Alle sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano, ove compatibili, le riduzioni previste in materia di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 472/1997.

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi.

7. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità della tassa.

Art. 28 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme di legge.

Art. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 nonché delle regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 30 - NORMA DI RINVIO

1. per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 147/2013, nel Regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, nel Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani adottato da questo ente, nonché nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti, si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alle deliberazioni assunte dal Comune e dalla Comunità della Vallagarina nei rispettivi ambiti e limiti di competenza.

Art. 31 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dal 01/01/2019.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, la gestione diretta di tutte le fasi e procedure applicative relative al tributo di cui al presente regolamento viene affidata alla Comunità della Vallagarina in qualità di gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e ciò in base a specifica convenzione.